

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma del 1 febbraio 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €2.000,00;**

- **DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE,**

INFLITTE SEGUITO GARA ACIREALE/RAGUSA DEL 19.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal S.S.D. Acireale Calcio 1946 di Acireale (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANCINI EMANUELE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESSE/SAN CESAREO DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. San Cesareo Calcio di San Cesareo (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 E 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO MONTICHIARI S.R.L./CALCIO LECCO 1912 S.P.A. DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 1 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete